

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## DECRETO n. 4429 del 27 dicembre 2016

**Oggetto:** Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO** protocollo **CR-15329-2016** del **17/03/2016. Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016 e 53/2016;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e sm.i.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell' 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012)

9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
  - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
  - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
  - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
  - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Premesso:

- che con Ordinanza n. 65 del 29/10/2012 e s.m.i. è stata autorizzata la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di

beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e denominato "SFINGE";

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi degli artt. 22 e successivi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che essendo il verbale un atto riferito a più beneficiari, è possibile prenderne visione e/o ottenerne copia dell'estratto specifico compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere inviando un'e-mail all'indirizzo [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **17/03/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-15329-2016** presentata da **PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO** per immobile con sede in Finale Emilia (MO), Via Canaletto via Rovere-C.F. legale rappresentante 80013850377;
- che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A -, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, acquisito e valutato il suddetto esito istruttorio, propone la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): « *-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO -VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONI CHE SI RIPORTANO: IMMOBILE 1 ...deve ritenersi del tutto inaccettabile la mancata ammissione a contributo dell'immobile sulla base di non meglio specificati "dubbi sull'utilizzo in sicurezza del fabbricato" e sulla base di una presunta "impossibilità di riconoscere il nesso di causalità"...Anche a voler, per assurdo, attribuire valore probatorio alle immagini tratte da Google Street View, e palese la parzialità dell'indagine compiuta dall'Amministrazione. Se, infatti, tramite il software Street View si va a guardare la parte frontale dell'immobile appare evidente come l'immobile venisse regolarmente come peraltro attestato nella perizia giurata allegata alla domanda di contributo... si aggiunga che: - Come anche riconosciuto dall'Amministrazione, l'immobile era oggetto di regolare contratto d'affitto dal 2010 con le imprese agricole "Belluti Franco" e "Belluti Andrea", e da esse utilizzato secondo le loro necessità fino alla data del sisma 2012. Sarebbe del tutto illogico ritenere che ben due imprese possano aver affittato uno stabile con danni tanto gravi, senza accorgersi di nulla o, comunque, senza nulla eccepire; - L'immobile non era stato dichiarato inagibile o comunque crollante prima degli eventi sismici, e su di esso venivano pagate regolarmente le imposte.*

Anche sotto questo aspetto, se davvero lo stabile avesse avuto dei danni strutturali prima del sisma, tanto gravi da essere visibili già solo osservando una fotografia in bassa definizione di Google Street View (ma neppure sulla loro gravità si afferma alcunché di concreto), è ragionevole ritenere che l'Amministrazione comunale se ne sarebbe accorta, considerando, peraltro, che l'immobile è ben visibile da tutti i lati dalla strada. E, in qual caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Ma ciò non è, evidentemente, avvenuto, a riprova delle buone condizioni in cui versava l'immobile prima del sisma; - L'immobile nel 1996 è stato oggetto di manutenzione straordinaria della copertura con il rimaneggiamento del manto in coppi e l'inserimento di lastre onduline. La proprietà ha voluto intraprendere questo investimento con l'intento di preservare il fabbricato per continuare ad utilizzarlo come deposito agricolo. - IMMOBILE 2 ...L'inserimento di un costo convenzionale non corretto nella domanda deriva dall'impossibilità di inserire, in fase di caricamento della domanda, nell'applicativo SFINGE, il valore degli interventi di miglioramento sismico... È stata chiamata l'assistenza SFINGE alla compilazione della domanda e ci è stata ribadita l'impossibilità di inserire tali valori nella domanda dell'applicativo. Inoltre, ci è stato assicurato che il valore di riferimento da considerare come importo del contributo sarebbe stato quello della perizia giurata, in quanto ha maggiore valenza essendo giurata dal professionista... - IMMOBILE 3 Si vedano le medesime motivazioni espresse nel paragrafo riguardante l'Immagine 2. NON RECEPITE IN QUANTO: - IMMOBILE 1 Indipendentemente dai lavori di manutenzione avvenuti nel 1996 e dalla visione della parte frontale dell'immobile, come già riportato in esito istruttorio, dalla visione del fronte ovest risalente al 2011, è possibile individuare lesioni strutturali preesistenti (anche indicate nella dimostrazione dei danni causati dal sisma pur essendo antecedenti ad esso) in conseguenza delle quali insorgono dubbi sull'utilizzo in sicurezza e non è consentito il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno. - IMMOBILE 2 Non accoglibile in quanto l'applicativo Sfinge permette l'inserimento dei dati in questione. Si evidenziano delle incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento. - IMMOBILE 3 Non accoglibile in quanto l'applicativo Sfinge permette l'inserimento dei dati in questione. Si evidenziano delle incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento. SI RICONFERMA LA PROPOSTA: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni: a. La documentazione prodotta non consente il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno come previsto dall'art.2 dell'Ordinanza 57/2012 e

*ss.mm.ii. causa presenza di lesioni strutturali preesistenti, in conseguenza delle quali emergono anche dubbi sull'utilizzo in sicurezza del fabbricato. b. Si evidenzia inoltre che le caratteristiche del fabbricato mal si prestano ad un utilizzo produttivo con un razionale impiego di macchine operatrici, sia per quanto attiene il piano primo, sia per quanto attiene per la ex stalla al piano terreno. LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 e n.3 in quanto si rilevano gravi incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento. Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.»;*

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto che il predetto preavviso di rigetto è stato accettato;

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

#### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO** per immobile con sede in Finale Emilia (MO), Via Canaletto via Rovere-C.F. legale rappresentante 80013850377;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

### CR-15329-2016 PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO

#### TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) CR-15329-2016:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (IL MINORE TRA COSTO CONVENZIONALE E COSTO INTERVENTO AL NETTO IVA)
n.1	Finale Emilia (MO)	40	42-1	TAB. B – lettera C	Ante: -620,49 Post: -558,38	€0,00	€ 634.381,96*
n.2	Finale Emilia (MO)	40	42-2	TAB. A – lettera C	Ante: -698,16 Post: -641,90	€0,00	€ 93.264,76**
n.3	Finale Emilia (MO)	40	42-3	TAB. A – lettera C	Ante: -464,27 Post: -427,28	€0,00	€ 63.443,62**

\*da costo intervento

\*\*da costo convenzionale

#### TABELLA Riepilogo degli interventi proposti CR-15329-2016:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n.1	Ante: -620,49 Post: -0,00	Deposito	TAB. B – lettera C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				<b>€ 0,00</b>
n.2	Ante: -698,16 Post: -641,90	Deposito	TAB. A – lettera C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				<b>€ 0,00</b>
n.3	Ante: -464,27 Post: -427,28	Deposito magazzino	TAB. A – lettera C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				<b>€ 0,00</b>
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO al netto di iva</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO al lordo iva 22%</b>						<b>€ 0,00</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA CR-15329-2016:**

-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO  
-VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO:

**- IMMOBILE 1**

*...deve ritenersi del tutto inaccettabile la mancata ammissione a contributo dell'immobile sulla base di non meglio specificati "dubbi sull'utilizzo in sicurezza del fabbricato" e sulla base di una presunta "impossibilità di riconoscere il nesso di causalità"...Anche a voler, per assurdo, attribuire valore probatorio alle immagini tratte da Google Street View, è palese la parzialità dell'indagine compiuta dall'Amministrazione. Se, infatti, tramite il software Street View si va a guardare la parte frontale dell'immobile appare evidente come l'immobile venisse regolarmente come peraltro attestato nella perizia giurata allegata alla domanda di contributo... si aggiunga che:*

*- Come anche riconosciuto dall'Amministrazione, l'immobile era oggetto di regolare contratto d'affitto dal 2010 con le imprese agricole "Belluti Franco" e "Belluti Andrea", e da esse utilizzato secondo le loro necessità fino alla data del sisma 2012. Sarebbe del tutto illogico ritenere che ben due imprese possano aver affittato uno stabile con danni tanto gravi, senza accorgersi di nulla o, comunque, senza nulla eccepire;*

*- L'immobile non era stato dichiarato inagibile o comunque crollante prima degli eventi sismici, e su di esso venivano pagate regolarmente le imposte. Anche sotto questo aspetto, se davvero lo stabile avesse avuto dei danni strutturali prima del sisma, tanto gravi da essere visibili già solo osservando una fotografia in bassa definizione di Google Street View (ma neppure sulla loro gravità si afferma alcunché di concreto), è ragionevole ritenere che l'Amministrazione comunale se ne sarebbe accorta, considerando, peraltro, che l'immobile è ben visibile da tutti i lati dalla strada. E, in qual caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Ma ciò non è, evidentemente, avvenuto, a riprova delle buone condizioni in cui versava l'immobile prima del sisma;*

*- L'immobile nel 1996 è stato oggetto di manutenzione straordinaria della copertura con il rimaneggiamento del manto in coppi e l'inserimento di lastre onduline. La proprietà ha voluto intraprendere questo investimento con l'intento di preservare il fabbricato per continuare ad utilizzarlo come deposito agricolo.*

**- IMMOBILE 2**

*...L'inserimento di un costo convenzionale non corretto nella domanda deriva dall'impossibilità di inserire, in fase di caricamento della domanda, nell'applicativo SFINGE, il valore degli interventi di miglioramento sismico... È stata chiamata l'assistenza SFINGE alla compilazione della domanda e ci è stata ribadita l'impossibilità di inserire tali valori nella domanda dell'applicativo. Inoltre, ci è stato assicurato che il valore di riferimento da considerare come importo del contributo sarebbe stato quello della perizia giurata, in quanto ha maggiore valenza essendo giurato dal professionista...*

**- IMMOBILE 3**

*Si vedano le medesime motivazioni esposte nel paragrafo riguardante l'Immobilabile 2.*

NON RECEPITE IN QUANTO:

**- IMMOBILE 1**

Indipendentemente dai lavori di manutenzione avvenuti nel 1996 e dalla visione della parte frontale dell'immobile, come già riportato in esito istruttorio, dalla visione del fronte ovest risalente al 2011, è possibile individuare lesioni strutturali preesistenti (anche indicate nelle dimostrazione dei danni causati dal sisma pur essendo antecedenti ad esso) in conseguenza delle quali insorgono dubbi sull'utilizzo in sicurezza e non è consentito il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno.

**- IMMOBILE 2**

Non accoglibile in quanto l'applicativo Sfinge permette l'inserimento dei dati in questione. Si evidenziano delle incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento.

**- IMMOBILE 3**

Non accoglibile in quanto l'applicativo Sfinge permette l'inserimento dei dati in questione. Si evidenziano delle incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento.

SI RICONFERMA LA PROPOSTA :

**LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per le seguenti motivazioni:

- a. La documentazione prodotta non consente il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno come previsto dall'art.2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. causa presenza di lesioni strutturali preesistenti, in conseguenza delle quali emergono anche dubbi sull'utilizzo in sicurezza del fabbricato.
- b. Si evidenzia inoltre che le caratteristiche del fabbricato mal si prestano ad un utilizzo produttivo con un razionale impiego di macchine operatrici, sia per quanto attiene il piano primo, sia per quanto attiene per la ex stalla al piano terreno.

**LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 e n.3 in quanto** si rilevano gravi incongruenze tra quanto dichiarato in domanda e quanto espresso in perizia giurata, tali da non permettere una valorizzazione dell'intervento.

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.**